

TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE LAVORO 1º GRADO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.	204	206/03
----	-----	--------

R.g.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, Dott. G. Rosa nella causa
MALLA OGGI BOTTORI-TRA ERINNE APR
domiciliato in Roma, via Vingilio u 8 presso l'avv. to D Ciccolli, G. Burragesto, A. Fortuna, P. Ichnao che lo rappresenta per delega in atti
INP61
domiciliato in Roma, via NIN-0 4 35 presso l'avv.to 6. Sules che lo rappresenta per delega in atti INPS eliberato Bou lo la Rome no hu he Azooli rompunte e abre sell' but Ablinou M'odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza dando lettura del seguente
leguje l'opposité conome l'opposité al promute sube spre at lite de 2 lyron à 6 1960, as mes conforti sur 1081. Conjone le que pe opposité
of 1MS
Roma 29,05 Biolog

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione ex art. 414 e 442 c.p.c. la S.p.a. Italia Oggi Editori Erinne depositato il 24.2.2003 conveniva l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" – INPGI – dinanzi il Tribunale Civile di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, indicato competente per territorio in esito a regolamento di competenza, per l'annullamento del verbale ispettivo di accertamento n.505/99 notificato il 31.3.1999, perché fossero dichiarate insussistenti le pretese contributive e sanzionatorie in esso contenute ed, in via subordinata, affinché fossero dichiarate non dovute in tutto o in parte le somme aggiuntive e le sanzioni amministrative pretese dall'Istituto resistente.

Si costituiva l'INPGI sostenendo la fondatezza degli accertamenti ispettivi svolti e delle relative conseguenze, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva l'INPS svolgendo le proprie deduzioni e difese

indicati in busta nè assoggettati a contribuzione.

Istruita la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 29.05.06 Deduceva la parte ricorrente che con Verbale di Accertamento n. 505/99 gli Ispettori dell'INPGI, avevano contestato l'omessa contribuzione relativa al periodo gennaio 1994-febbraio 1999 applicando in esito sanzioni civili per la somma di £ 380.921.552

In estrema sintesi le contestazioni ispettive concernono le indennità di trasferta corrisposte ad indennità che gli ispettori hanno prospettate erogate ai medesimi non "a fronte di trasferte effettivamente effettuate"; rilevato e ritenuto rapporto di natura subordinata avente ad oggetto prestazioni giornalistiche fra i giornalisti servizi goduti da alcuni dipendenti col sistema del cd. "cambio merce", che sono stati qualificati come "fringe benefit" non

Deduce anche la ricorrente che per le contestazioni indicate relative alle prospettate omissioni contributivi su emolumenti considerati parte della retribuzione corrisposta, aveva perso il diritto al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per un periodo pari ad una volta e mezzo quello dell'inadempienza.

Nello specifico rilevavano gli ispettori che nel citato periodo erano stati concessi a due dipendenti giornalisti, a titolo gratuito, un fringe benefit consistente in un credito del valore di £ 2.500.000 annui, pro-capite, da utilizzarsi per l'acquisto di beni e servizi (capi di abbigliamento, articoli di elettronica, oggettistica, viaggi, biglietti aerei, ecc.) ricevuti

da altre aziende in conto "cambio-merce"; che le eventuali rimanenze a fine esercizio venivano cumulate con gli importi successivamente maturati; che tali somme non erano state indicate in b usta p aga né assoggettate a contribuzione; che c onsiderato che gli importi corrisposti equivalgono al valore dei beni e servizi ceduti, ai sensi delle disposizioni di cui al'art.48 T.u.i.r. e dell'art.9 del D.P.R. n.917/86, l'intero valore di detti beni costituiva reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, doveva essere assoggettato a contribuzione.

Nel periodo contestato la ricorrente aveva erogato mensilmente in busta paga in favore dei dipendenti giornalisti de di dipendenti giornalisti di di di controlo Mon, rispettivamente Vice Direttore e Capo Redattore di Italia Oggi, una somma costante corrisposta per un numero forfettario di giornate lavorative, indicata come indennità di trasferta, ma ritenuto di fatto emolumento retributivo perché a dette cifre non corrispondevano a trasferte realmente effettuate, per cui anche tali somme avrebbero dovuto essere computate ai fini previdenziali, costituendo le stesse integrazione del reddito da lavoro dipendente.

Ulteriore contestazione riguardava l'omesso v ersamento de i contributi di l'egge con riferimento alle posizioni dei giornalisti antico della sussistenza fra le parti di rapporti di lavoro di natura subordinata.

Quanto ai c.d. "fringe benefit"

Nonostante le generiche contestazioni emerge dalla lettura del verbale ispettivo che ai giornalisti indicati nel verbale ispettivo e per il periodo contestazione sono stati riconosciuti gli importi di cui agli allegati Al e A40 del verbale ispettivo. In particolare la somma annua pari a £ 2.500.000.

Dalle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti è emerso che tali somme erano spendibili attraverso l'acquisizione di valori in natura di vario genere, messi a disposizione dall'azienda stessa che li aveva acquisiti sotto forma di "cambio merce".

In sede di ricorso, come del resto ribadito in sede di note autorizzate per la discussione, la parte ricorrente ha contestato la circostanza deducendo che i servizi prestati ed i beni

ceduti gratuitamente ai suddetti dipendenti non crano qualificabili come "fringe benefit", perché nella maggioranza dei casi, si è trattato di cessione gratuita di biglietti o della copertura di spese in relazione a viaggi o soggiorni che i dipendenti hanno svolto o intrattenuto per ragioni di lavoro e/o di carattere formativo.

La ricorrente ha premesso di ospitare sulle proprie testate le inserzioni pubblicitarie richieste di volta in volta da clienti diversi; che in alcuni casi dette inserzioni vengono remunerate da questi ultimi non in denaro, ma con una controprestazione di valore corrispondente; che ciò accade, ad esempio, con le agenzie di viaggio e le imprese alberghiere che, "talvolta, a fronte dei servizi pubblicitari goduti cedono gratuitamente biglietti od offrono la copertura di spese in relazione a viaggi o soggiorni che i dipendenti della ricorrente svolgono o intrattengono per ragioni di lavoro c/o di carattere formativo (si producono, a titolo esemplificativo come docc. 3A-I, le note relative a alcuni giornalisti i cui viaggi o soggiorni presso presso gli alberghi indicati nei documenti stessi sono stati concessi gratuitamente da questi ultimi in "cambio merce"; soggiorni nel corso dei quali detti giornalisti hanno seguito manifestazioni di moda, o partecipato a incontri in funzione di servizi da pubblicare, o comunque approfondito tematiche direttamente inerenti al loro lavoro giornalistico cfr. par. 8 del ricorso)".

Deduce la ricorrente che se da un lato detti viaggi o soggiorni possono avere una componente di natura premiale per il beneficio che comunque deriva al dipendente stesso dal poter compiere un viaggio o godere di un soggiorno in luoghi di interesse culturale, dall'altro è parimenti indubbia la sussistenza di un interesse della Società a incentivarne lo svolgimento, perchè chi ne usufruisce è comunque tenuto ad adempiere gli obblighi lavorativi o formativi a lui di volta in volta assegnati.

Era dunque evidente che la dazione rispondeva all'interesse del datore per cui la pretesa dell'INPGI era da considerarsi sfornita di fondamento.

Si rileva sul punto che la contestazione è stata in primo luogo parziale, avendo riguardato esclusivamente quella parte di "benefit" costituita da spese sostenute in relazioni a viaggi o soggiorni o dalla cessione gratuita di biglietti aerei.

Per le altre attribuzioni in natura (dettagliatamente indicate negli elenchi nominativi forniti dalla stessa azienda dei benefit goduti dai citati giornalisti e consistenti in cessione di beni materiali quali ad esempio telefonini cellulari, televisori, mobili, oggettistica varia) non vi è stata neppure contestazione che con la dazione si sia integrato un

esclusivo vantaggio patrimoniale dei percipienti, con conseguente titolo per il relativo trattamento dell'imponibile.

Quanto a i s oggiomi g li e siti de lla v erifica (condotta a ttraverso l'esame de i t abulati riassuntivi per periodi dei viaggi effettuati dai dipendenti) hanno evidenziato la presenza di una netta distinzione, operata dalla società ricorrente, tra viaggi di lavoro e viaggi aventi altre finalità.

Solo per questi ultimi -inseriti nell'elenco dei benefit e le cui spese sono state via via decurtate dalla competenza annua di £ 2.500.000 - l'INPGI ha provveduto al recupero contributivo.

La parte ricorrente nel contestare non solo l'assunto ma il dato oggettivo, ha insistito sopratutto in sede di note autorizzate, nel sostenere la finalità lavorativa e/o formativa di detti viaggi, senza peraltro fornire prova alcuna di quanto sostenuto, prova che non poteva comunque emerge nella generica articolazione istruttoria che per tale ragione non è stata ammessa.

Resta poi da comprendere la ragione per cui, trattandosi di viaggi di lavoro non abbiano avuto il medesimo trattamento e ci si sia invece limitati a decurtare le relative spese e non anche rifondere i giornalisti delle stesse per la prestazione lavorativa resa.

Se di viaggi di lavoro o correlati al lavoro si fosse trattato e quindi se avessero risposto alle esigenze del datore di lavoro e come tali organizzati in funzione dell'attività dell'azienda sarebbe stata quest'ultima a doverne sostenere direttamente l'intero costo.

La tesi quindi non solo non è provata ma appare poco sostenibile anche su un piano logico.

Si è trattato di attribuzioni di valori in natura che hanno costituito fonte di incremento retributivo per il lavoratore e, come tale, conformemente al dettato normativo, devono essere assoggettati ad integrale prelievo contributivo.

Ai fini della individuazione del concetto di reddito il Decreto Legislativo n.314 del 2.9.97 ha evidenziato che il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi è quello definito dall'art.46, comma 1, del T.U.I.R., approvato con DPR n.917/86.

Detta norma stabilisce che "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro". La base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale è individuata

conformemente alle norme contenute nell'art. 48 del predetto T.U., secondo il quale "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Anche attualmente quindi la nozione della base imponibile contributiva continua ad avere la propria specifica qualificazione dal collegamento al rapporto di lavoro, nel senso che anche nel nuovo assetto il concetto di retribuzione imponibile e continua ad essere svincolato dal criterio di impronta civilistica di rigida corrispettività con la prestazione lavorativa e risulta comprensivo di tutte le attribuzioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro.

Ne consegue che -il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma l dell'art.48, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima più propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento.

Tale nozione ampia comprende solo quanto percepito dal lavoratore ma anche le somme ed i valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale.

Come correttivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, del citato provvedimento, vi è il principio de lla t assatività de gli e lementi e sclusi da lla b ase im ponibile, ne l s enso c he, come del resto è stato sin dalla Legge n. 153/69, tutto ciò che non è espaicitamente escluso rimane imponibile.

Dalla ricostruzione del sistema impositivo di cui si è dato cenno deriva che servizi goduti dai giornalisti dipendenti con il sistema del "cambio merce" non sono di certo assimilabili ad una delle somme escluse dalla retribuzione imponibile, ma, quale la somministrazione di beni da parte della ricorrente, costituisce un'attribuzione patrimoniale ai dipendenti, con la conseguenza che il corrispettivo valore concorre a formare la retribuzione imponibile.

Relativamente alle posizioni oggetto di verifica riguardanti i giornalisti indicati la difesa ricorrente, nel contestare le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori dell'INPGI,

ha dedotto il carattere integralmente retributivo dell'indennità di trasferta corrisposta ai giornalisti professionisti anticolo dell'indennità di trasferta corrisposta ai giornalisti professionisti.

La difesa della ricorrente ha allegato che pur svolgendo normalmente la prestazione lavorativa negli Uffici di Milano, erano soliti recarsi fuori sede mediamente una o due volte durante la settimana per la raccolta di informazioni inerenti la loro attività giornalistica, per incontri presso collegi e ordini professionali, uffici ministeriali, sedi sindacali.

In ragione del carattere sistematico di dette trasferte si sarebbe convenuto fra la parti la corresponsione in favore dei predetti di una indennità di trasferta forfetaria, finalizzata a tenerli indenne dai maggior costi.

La tesi non appare sostenibile ove si consideri che neppure in sede ispettiva se non in modo del tutto generico si è stati in grado di fornire specifiche indicazioni circa i luoghi, tempi e frequenza delle trasferte ed alcun tipo di documentazione a conferma delle date di effettuazione delle trasferte, dei luoghi di destinazione e della durata delle stesse.

Analogo rilievo di genericità (da cui anche la mancata ammissione della prova) deve formularsi circa le deduzioni contenute in ricorso, dove si fa riferimento generico a spostamenti fuori sede, senza che sia indicato se fuori dal territorio comunale ovvero nell'ambito dello stesso comune.

E' opportuno anche in questo caso il richiamo alla norma che disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte. Il comma 5 dell'art.48 del T.U.I.R.- così come modificato, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del DLgs. n.314/97- differenzia il trattamento delle inde nnità di t rasferta a s'econda che l'e s'esse s'iano o m'eno s'volte ne l't erritorio comunale in cui è stabilita la sede di lavoro del dipendente.

Per le trasferte nell'ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, viene confermato il precedente regime, in base al quale le indennità ed i rimborsi di spese, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito di lavoro imponibile.

Per l'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi delle spese di trasporto, oltre alla documentazione rilasciata dal vettore (biglietti autobus, ricevuta taxi) è necessario che dalla documentazione interna risulti la data di svolgimento dell'attività, il luogo di espletamento e la motivazione di lavoro sottesa alla trasferta.

Per le trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, la norma ravvisa tre sistemi di rimborso l'uno alternativo all'altro. Si parla così di ind ennità forfettaria (in questa ipotesi le indennità di trasferta sono escluse dall'imponibile contributivo e fiscale fino all'importo di £ 90.000 al giorno, e levate a £ 150.000 p er l'estero; i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito, se idoneamente documentate), di rimborso misto (nel caso venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto o di alloggio anche un'indennità di trasferta, le franchigie di £ 90.000 e £ 150.000 sono ridotte) e di rimborso analitico (in questo caso non concorrono a formare il reddito i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio e di trasporto; l'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendente dall'importo, è interamente imponibile).

Da quanto riportato emerge in tutti i casi che il presupposto indefettibile e comune per l'esonero dalla tassazione per il dipendente e dall'imponibilità per fini previdenziali è che sussista una effettiva trasferta in qualche modo documentata o documentabile dall'azienda. Tale presupposto non è stato provato.

Si aggiunge poi che la giurisprudenza della S. Corte richiede che siano rigorosamente provati sia il nesso di causalità che la corrispondenza quantitativa tra la somma versata dal datore di lavoro e le spese sopportate dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro, mentre nel dubbio, ove detta erogazione sia forfetaria ed abbia i caratteri di obbligatorietà e continuità, vale relativamente ad essa la presunzione di onerosità operante nel rapporto di lavoro ed intesa a ricomprendere nella retribuzione, con conseguente assoggettamento a contribuzione, ogni elemento patrimoniale di incerta natura che presenti i menzionati caratteri. (Cass. n.655/84). In sintesi si richiede la presenza di documentazione precisa e dettagliata, dove il dettaglio è parametrato al tipo di indennità erogata.

E' vero quindi che per indennità forfettaria di trasferta di certo non sarebbe necessaria la presentazione di giustificativi e documenti in originale attestanti, in dettaglio, le spese sostenute; tuttavia, a supporto dell'erogazione avrebbero dovuto essere forniti elementi di supporto (quali lettere di incarico, richieste di autorizzazione, giustificativi delle spese di viaggio o della corresponsione di indennità chilometriche in caso di utilizzazione di auto privata) attestanti, in concreto, l'effettuazione della trasferta e quindi il diritto di avvalersi dell'esclusione dall'assoggettamento a fini previdenziali delle somme erogate.

Ad escludere che si trattasse di indennità forfetaria milita poi il dato oggettivo costituito dall'aver riscontrato (sia dall'esame della documentazione esibita che dalle dichiarazioni rese dai dipendenti) l'effettuazione di qualche trasferta rimborsata integralmente e analiticamente in base al sistema "a piè di lista".

Si deve concludere quindi che gli importi erogati a tale titolo erano sganciati dal sostenimento di effettive trasferte e quindi costituiscono emolumenti aggiuntivi della retribuzione e come tali soggetti ad integrale prelievo previdenziale.

Quanto alla natura del rapporto di lavoro dei giornalisti

Sono oggetto di verifica giudiziale le attività svolte dai giornalisti

A fronte della ricostruzione operata dall'INPGI dei rapporti come di lavoro subordinato la ricorrente ha contestato la sussistenza dei caratteri tipici del rapporto di subordinazione deducendo in particolare (cfr. pag. 6 del ricorso) che l'attività in a secondo a base aveva sempre avuto ad oggetto la redazione di articoli da pubblicare sulla testata Italia Oggi, che venivano proposti dagli stessi di volta in volta o di volta in volta commissionati e pubblicati solo previo gradimento del Direttore della testata; che i suddetti collaboratori sono sempre stati del tutto liberi di curare la redazione dei propri articoli presso la redazione o presso altre sedi da loro preferite, con esclusione di qualsiasi vincolo di orario o di presenza continuativa nell'ambito della struttura aziendale, di qualsiasi obbligo di tenersi a disposizione della Casa Editrice negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e senza essere mai stati tenuti allo svolgimento di compiti di carattere organizzativo e a vincoli di esclusiva a favore della Casa stessa; obblighi, compiti e vincoli, questi, che gli stessi non avrebbero peraltro potuto assumere in concreto, posto che sono entrambi giornalisti dipendenti a tempo pieno di Milano Finanza e collaborano (o hanno collaborato) con Italia Oggi con le modalità teste descritte solo fuori dall'orario di lavoro a cui sono contrattualmente tenuti presso la Società datrice di lavoro; che la loro prestazione era stata sempre retribuita a titolo di cessione di diritti d'autore e in misura fissa per ogni articolo pubblicato, prescindendosi cioè dal tempo impiegato per la sua preparazione, dal numero di pagine di cui si compone.

In sintesi quindi la ricorrente ha negato la sussistenza di vincolo di sede e di orario, dell'obbligo di messa a disposizione delle energie lavorative, dello svolgimento di compiti organizzativi, del vincolo di esclusività.

In generale per qualificare un rapporto di lavoro come autonomo oppure come subordinato, al di là del "nomen iuris" attribuito dalle parti, è necessario esaminare come in concreto si sia atteggiato il rapporto nel suo svolgersi.

Nel caso del lavoro giornalisitico poi è preminente oggetto di indagine verificare se sia o meno sussistente il requisito della disponibilità funzionale o della continuità della prestazione e dell'inserimento nell'organizzazione tecnicoproduttiva dell'azienda.

Diversamente rispetto agli altri rapporti di lavoro subordinato, dove il dato preminente è costituto dalla presenza o meno del potere gerarchico –disciplinare, nel lavoro giornalistico subordinato, ai fini che interessano, la giurisprudenza focalizza l'attenzione sulla collaborazione identificata con la funzione di organizzazione tipica del contratto di lavoro, mentre l'esistenza della collaborazione e della continuità è indipendente dal concreto atteggiarsi dal potere direttivo del datore di lavoro, il quale non si esplica necessariamente mediante ordini continui e dettagliati: la subordinazione si può realizzare attraverso direttive dettate dal datore di lavoro in via programmatica; l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale va inteso in funzione dei risultati che il datore di lavoro si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio.

Lo stesso vincolo all'osservanza dell'orario di lavoro è svalutato come indice della subordinazione essendo, nel caso di attività di natura giornalistica, non essenziale all'adempimento della prestazione di durata dedotta nell'obbligazione di lavoro. Il tempo della prestazione assume altro e diverso rilevo; nel lavoro giornalistico è condizione necessaria e sufficiente la disponibilità nel tempo della intera prestazione dovuta, cioè della attività offerta dal prestatore di lavoro all'impresa della quale è collaboratore.

Si è infatti da tempo dato rilievo alla particolarità dell'attività giornalistica, in cui la subordinazione risulta attenuata per creatività e per la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro.

In questo tipo di lavoro sono quindi considerati recessivi gli indici di sussistenza normalmente presi a riferimento per la qualificazione degli altri rapporti di lavoro subordinato quali l'osservanza di un determinato orario e la forma della retribuzione.

Quindi l'attività giornalistica è svolta in maniera subordinata quanto si riscontri la continuità della prestazione, la responsabilità di un servizio ed un vincolo di dipendenza



(inteso come svolgimento di una attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore), la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche.

Eminente, quasi come per gli altri rapporti di subordinazione l'esercizio del potere gerarchico disciplinare, è poi la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in maniera di essere sempre disponibile per soddisfame le esigenze ed eseguime le direttive a semplice richiesta, dato che per altro può essere desunto anche dal concreto atteggiarsi del rapporto.

Per converso la subordinazione non è stata riscontrata in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti succeduti nel tempo e cioè nel caso in cui siano convenute singole, ancorchè continuative, prestazioni in una sorta di incarichi professionali (cass. 2166/92).

Già da quanto evidenziato emerge che il mero nomen iuris attribuito dalle parti al contratto non assume valore assorbente; ben può essere provata -nonostante la diversa qualificazione data al rapporto l'esistenza della subordinazione.

Nel rapporto di lavoro subordinato nell'attività giornalistica, dove l'elemento cardine della subordinazione risulta attenuato prevalendo quello della collaborazione, occorre indagare sul vincolo della dipendenza, sulla continuità e la responsabilità del servizio.

Si riscontrano in concreto gli indicati "indici" quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con la redazione dei relativi articoli; con il vincolo della dipendenza non sono incompatibili la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, la sua conseguente aleatorietà e l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali (Cass. Sez. Lav. 12 giugno 1986, n, 3913), né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre ed impegni il giornalista per un limitato numero di ore giornaliere (Cass. sez. lav. 27 settembre 1991, n. 10086).

La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento ed autonomia nella realizzazione dei pezzi, essendo finanche ammissibile l'esecuzione della prestazione lavorativa addirittura a domicilio; nè è incompatibile con il vincolo della dipendenza la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. sez. Lav. 9 febbraio 1996, n. 1024).

Per scendere nello specifico e seguendo la giurisprudenza che ha individuato come elemento maggiormente indicativo del vincolo di subordinazione l'inserimento stabile e funzionale del giornalista nell'organizzazione dell'impresa editoriale (intesa come continua messa a disposizione dell'editore di energie lavorative, le quali devono costantemente concorrere al completamento del giornale ed e ssere vincolate con riferimento all'oggetto della prestazione ed alla necessità di rispettare i tempi di pubblicazione o di messa in onda; cfr. Cass. 1989/83)

Se tali sono le caratteristiche del lavoro giornalistico in genere occorre precisare che nel caso in esame la prospettazione dell'INPGI riguarda la subsunzione delle attività giornalistiche nelle previsioni di cui all'art. 2 del CCNLG.

Non è contestato che il di addi abbiano reso a favore della Società Italia Oggi-Erinne prestazioni giornalistiche.

In sostanza nel contestare la natura subordinata di tali prestazioni la ricorrente ha escluso che sussistessero i requisiti richiesti per l'inquadramento come "collaboratore fisso" dei predetti giornalisti ovvero la continuità, la responsabilità di un servizio.

E' parimenti non contestato che il periodo oggetto di recupero contributivo coincidente temporalmente con la dipendenza dei due giornalisti dalla Spa Milano Finanza.

Si osserva che tale circostanza non è rilevante in quanto la collaborazione ex art. 2 è compatibile, di fatto e di diritto, con altre collaborazioni e con un rapporto di lavoro subordinato ex art. 1 CNLG, infatti il rapporto ex art. 2 "Collaboratore fisso" CCNLG non preclude al giornalista di instaurare altri rapporti di lavoro.

Si è di fronte alla figura del "Collaboratore fisso" ex art. 2 del CCNLG, nell'ipotesi in cui il collaboratore, pur non essendo presente in redazione quotidianamente, venga in ogni caso inserito nell'organizzazione aziendale in modo da essere a disposizione dell'editore per la copertura informativa di un determinato settore.

Oltre a tale dato è necessario che vi sia continuità di prestazione che si riscontra quando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; vincolo di dipendenza che sussiste quando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica

prestazione e alle esigenze di produzione e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; la responsabilità di un servizio che si riscontra quando "al collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Il concetto di continuità di prestazione viene dunque identificato nella non occasionalità della stessa nonchè nella stabile copertura informativa di uno specifico settore che sia di competenza del collaboratore; a sua volta la continuità di prestazione viene riferita all'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

L'impiego del collaboratore fisso è, nel quadro contrattuale, destinato a soddisfare quelle esigenze informative dell'editore che non necessitano una prestazione lavorativa quotidiana o perché la frequenza degli avvenimenti nel settore è ridotta o perché, per scelta editoriale, si ritenga sufficiente raggruppare periodicamente le notizie in apposite rubriche.

Al fine dell'inserimento nell'organizzazione aziendale è di importanza decisiva che, come precisa la norma contrattuale, si configuri una sorta di sfera di competenza per materia del collaboratore fisso; ciò comporterà conseguentemente, la sua responsabilità per la copertura del servizio e quindi l'impegno a redigere, sullo specifico argomento, articoli o rubriche.

Sono questi dunque gli elementi di fatto che se provati rendo la modalità di partecipazione al processo produttivo dell'informazione come svolta sotto il vincolo di dipendenza che conferma la subordinazione del collaboratore fisso ex art 2.

Deve ritenersi inoltre che il vincolo di dipendenza comporti per di più la disponibilità del collaboratore fisso, nel senso di prontezza ad eseguire prestazioni che si rendano necessarie al di fuori delle abituali cadenze allorché si debba intervenire tempestivamente a provvedere all'informazione su un avvenimento che rientri nella specifica competenza del collaboratore fisso.

Emerge quindi che la differenza che sussiste tra la collaborazione fissa disciplinata dall'art. 2 del CCNL giornalistico ed un rapporto di lavoro ex art. 1 del CCNL -entrambi comunque di natura subordinata - è costituita non già dai contenuti dell'attività svolta, ma dalla quotidianità o meno della prestazione e dall'osservanza di un orario di lavoro; differenza quantitativa e non qualitativa essendo il collaboratore fisso libero da un obbligo di prestazione quotidiana e di presenza sul luogo di lavoro

Si è ritenuto necessario svolgere approfondimenti istruttori ed assumere la prova per testi richiesta dalle parti relativamente ai profili indicati.

Il teste di della controlo di introdotto dalla parte ricorrente, ha riferito (1988), a esta collaboravano per Italia Oggi e che il primo si occupava di pezzi di informatica, mentre il faceva pezzi sull'arte quale critico d'arte sia per Milano Finanza che per Italia Oggi, precisando che le redazioni condividevano la stessa sede.

Il teste ha aggiunto che il Direttore di Italia Oggi chiedeva loro di redigere pezzi, articoli ed al contra anche di correggere articoli di altri collaboratori esterni.

Sebbene i pezzi venissero in linea di massima commissionati capitava che proponesse di fare certi articoli ad es sulla arte o alto. Il teste ha evidenziato che Italia Oggi aveva la necessità di coprire questi eventi. Interrogato sull'attività del ha dichiarato che più spesso (rispetto al) si occupava di correggere articoli, titolarli; che al venivano girati tutti gli articoli in materia di informatica perché li controllasse anche contenutisticamente. Anche nel caso del poteva capitare che il direttore gli commissionasse un tema da trattare".

Su specifica richiesta circa l'esistenza di rubrica settimanale su Italia Oggi 'Week-End' di Fiz il teste, seppure in forma dubitativa ha ritenuto di poter confermare la presenza fissa della rubrica stessa.

Sentito come teste lo stesso relativamente alla propria attività giornalisti per ltalia Oggi ha riferito di curare e coordinare delle pagine settimanali dedicate all'informatica, aggiungendo:- "Uscivo su numero di lunedì che si chiamava Italia Oggi 7"

Ha precisato che la rubrica fissa nasceva su proposta del direttore di Italia Oggi che mi chiese di seguire l'informatica con questa cadenza settimanale.

Dalla deposizione è emerso che sempre nel settore di competenza il coccupava di correggere gli articoli di collaboratori di Italia Oggi esterni che preparavano i pezzi sull'informatica. Il care aveva il compito di leggerli, correggerli, titolarli e di seguirne l'impaginazione; ha aggiunto che volta non si limitava all'attività descritta ma che scriveva il pezzo in prima persona.

In merito alla deduzione della ricorrente secondo cui di volta in volta veniva commissionato l'argomento su cui scrivere il teste ha dichiarato che "era in automatico che io potessi scrivere e far pubblicare di informatica. Il direttore controllava il mio lavoro solo come supervisione finale"; che era lui direttamente a gestire le pagine di informatica di cui era il responsabile.

Unitamente alla competenza per materia, la responsabilità del servizio emerge dal fatto che il teste riferisce di essere stato tenuto a fare uscire le pagine per la sezione informatica di lunedi Italia Oggi, perché tale impegno faceva parte dell'accordo ed altresi dal fatto che il riferisce che era lui a chiamare direttamente, in prima persona i collaboratori esterni per concordare con loro il lavoro; si trattava di collaboratori esterni di informatica con i quali concordava i pezzi che avrebbero dovuto predisporre e anche per pianificare le pubblicazioni future.

Quanto alle dichiarazioni del sul collega giornalista ha dichiarato "Anche lui ha collaborato con Italia Oggi Lui si occupava di un progetto di arte la settimana Aveva una rubrica di arte fissa settimanale. Anche in questo caso emerge la continuità, la responsabilità di un servizio ed una competenza per materia.

Di analogo contenuto risulta la deposizione del teste

Ha riferito che di la curava delle pagine per Italia Oggi; che esisteva una rubrica di 8 pagine che usciva il sabato detta Week-End; che di queste otto pagine una di solito era dedicata all'arte e se ne occupava.

Il teste ha dichiarato che vi era una disponibilità concordata che veniva riempita di contenuti con la pubblicazione degli articoli a cadenza settimanale, e che gli articoli uscivano tutto l'anno, anche in agosto.

Il de source è uno degli ispettori che ha svolto gli accertamenti di cui al verbale n. 505/99. Il teste ha, in quella sede, raccolto anche le dichiarazioni i Carlo Scotta a Piz

Ha poi descritto le attività compiute al riguardo riferendo di aver verificando tutte le cvidenze contabili; accertato la quantità di articoli e la cadenza settimanale degli stessi.

Le conclusioni cui gli ispettori sono pervenuti riguardo all'accertamento della cura da parte dei nominati giornalisti di due rubriche fisse a cadenza settimanale, risulta quindi non solo dalle deposizioni assunte, tutte concordanti sul punto, ma anche dagli accertamenti in fatto svolti in sede ispettiva.

Il testimone ha evidenziato che fra le due rubriche esisteva una differenza quantitativa. Ha precisato che il mella sua rubrica settimanale relativa alla materia informatica produceva articoli per 5\6 pagine utilizzando e coordinando anche collaboratori esterni (circostanza desunta dal teste sia per la diretta verificato i pezzi dei collaboratori esterni, risultati corretti e titolati dal sia perché agli stessi riferito il giornalista, sia per conoscenza diretta avendo visto gli articoli firmati dai collaboratori con le correzioni del il curava la rubrica d'arte c on la pubblicazione di 1\2 pagine in media la settimana realizzata direttamente da lui senza assistenza di collaboratori.

Il teste conferma il rapporto dei giornalisti con i Vice Direttori che costituivano i loro referenti e la cura di un settore di loro esclusiva competenza

Dall'esito dell'istruttoria è emerso chiaramente che i due giornalisti, erano responsabili di due settori e delle relative rubriche: il primo di informatica il secondo provvedeva anche a coordinare i collaboratori esterni di Italia Oggi, a controllare e correggere i pezzi, a titolarli ed a seguire l'impaginazione, così svolgendo tutte attività redazionali e che vanno oltre le mansioni di collaboratore fisso

Entrambi hanno messo con continuità a disposizione di Italia Oggi Erinne le proprie energie lavorative sottoposti al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Direttore e Vice Direttore coordinando con questi la propria attività.

Sussiste quindi il diritto ad esigere i contributi di cui al verbale ispettivo impugnato sulla base della sussistenza in entrambi i casi di rapporti di lavoro ex art. 2 CCNLG

Quanto alla fiscalizzazione degli oneri sociali

La società ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la comminata perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, perdita che è effetto dell'omissione contributiva su parte della retribuzione corrisposta ma non denunciata, come indicato nei punti A) e B) del verbale di accertamento. La perdita del beneficio suddetto comporta che la ricorrente è tenuta a versare le relative somme, quantificate nel relativi allegati al verbale, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 71 del 22.3.1993, convertito con L. n. 151 del 20.5.1993.

L'eccezione non è fondata. La fiscalizzazione degli oneri sociali è diretta a contenere il costo del lavoro, e consiste nel porre a carico del Bilancio dello Stato una parte della contribuzione dovuta da alcune categorie di datori di lavoro ed opera mediante uno sconto sulla contribuzione dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, a condizione che vengano rispettate le clausole della contrattazione collettiva. Le riduzioni non spettano (art. 6, L. 389/89 e L. 125/91) per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli Istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti; c) siano stati retribuiti ovvero denunciati con retribuzioni inferiori a quelle stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi nazionali. Il comma decimo dello stesso art. 6, sia nel testo originario che in quello novellato dall'art. 4, comma primo, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71 (convertito con legge 20 maggio 1993, n. 151) sanziona l'inosservanza anche di una soltanto delle condizioni di cui sopra con la perdita dei benefici per una durata pari ai periodi di inosservanza aumentati del 50 per cento.

Ciò posto, e considerata la comprovata omissione dell'obbligo contributivo da parte della ricorrente è conseguente e legittima la perdita del diritto al beneficio della fiscalizzazione con riferimento ai distinti periodi di inadempimento.

> Quanto all'eccezione relativa alla erroneità del calcolo dei contributi ingiunti

In merito all'addebito contributivo posto a carico della ricorrente relativamente al rapporto di lavoro del giornalista , non sono fondate le eccezioni della ricorrente.

Il calcolo dei contributi è stato operato dagli ispettori su imponibili commisurati ai minimali giornalieri, in ragione della ritenuta (e confermata in questa sede) natura subordinata del rapporto per cui, coerentemente sono stati applicati tali minimali.

La difesa dell'INPGI ha poi chiarito che i minimali di legge applicati per i mesi di marzo, agosto e settembre 1994 sono quelli previsti per i dipendenti assunti con orario di lavoro ridotto (ovvero inferiore alle quattro ore giornaliere) e non anche quelli mensili previsti per attività lavorative a tempo pieno; che dalle copie delle fatture acquisite dagli ispettori in sede di accertamento non risulta conforme al vero che nei mesi di settembre 1994 (così come per i mesi di ottobre, novembre, e dicembre 1994) sia mancata la prestazione o quantomeno l'erogazione di compensi da parte della ricorrente a favore del giornalista Fiz (doc. 6) per cui la contribuzione è dovuta anche per tali periodi.

> Sulla dedotta illegittimità dell'applicazione agli illeciti contestati della Legge n.689/81

La parte ricorrente ha altresì eccepito l'illegittimità dell'applicazione agli illeciti contestati dei criteri di cui all'art.3 della Legge n.689/81.

La norma de qua richiede per la sussistenza dell'illecito amministrativo la presenza dell'elemento psicologico ovvero di un comportamento doloso o, quantomeno, colposo imputabile al soggetto agente, univocamente preordinato alla causazione del comportamento vietato.

Orbene, il fatto di non aver denunciato all'INPGI i compensi di cui ai punti A) e C) del verbale e l'aver qualificato falsamente in busta paga le somme di cui al punto B) non può di certo non far ravvisare un comportamento quantomeno colposo imputabile alla ricorrente.

Ed è proprio l'elemento della coscienza e volontarietà dell'omissione finalizzata al non pagamento dei contributi previdenziali, che comporta, nel caso di specie, la sussistenza dell'illecito amministrativo legislativamente sanzionabile.

La ricorrente ha poi contestato l'illegittimità della pretesa degli ispettori verbalizzanti, i quali, nella determinazione delle sanzioni amministrative dovute per le violazioni contestate, hanno applicato i criteri dettati dall'art. 1, comma 217, lettera b) della Legge n.662/96 in quanto l'irregolare trattamento contributivo è stato rilevato "dalle registrazioni obbligatorie", donde la non qualificabilità della violazione in termini di evasione contributiva e l'applicabilità dei criteri sanzionatori meno onerosi previsti dalla lettera a) della citata normativa.

Si osserva che il nuovo regime sanzionatorio in materia di omesso o ritardato versamento dei contributi e' attualmente organicamente regolamentato dall'art. 1, commi da 217 a 225, della legge 23-12-1996 n. 662.

In forza del disposto dell'art. 1, comma 225, della legge n. 662/1996, la nuova disciplina va a sostituirsi a quella precedente, espressamente abrogata, con applicazione ai periodi contributivi a decorrere dall'1-1-1997, data di entrata in vigore della legge stessa (art.3, comma 217, legge n. 662/1996).

Per i periodi anteriori le sanzioni si determinano sulla base della normativa preesistente, fatti salvi gli effetti prodottisi sotto il vigore del decaduto DL 23-10-1996, n.538.

Gli inadempimenti in materia contributiva vengono classificati dalla legge n. 662/1996 in differenti tipologie, alle quali viene applicato un diverso regime sanzionatorio, graduato a seconda della gravità dell'infrazione e della condotta del trasgressore.

La fattispecie dell' *«omissione c ontributiva»* r icorre nell' ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

La sanzione prevista per tale inadempimento consiste nel pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d' anno, pari al tasso degli interessi di differimento e dilazione (attualmente fissato da l D M 21-3-1997 ne lla m isura 15,50 p er c ento), m aggiorato di t re punti.

L'ipotesi dell' *«evasione contributiva»* e', invece, una tipologia di inadempienza connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

In tal caso il trasgressore è assoggettato al pagamento, oltre che della somma aggiuntiva nella misura dianzi indicata, di una sanzione una tantum (fissa, non in ragione d'anno) da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento delle somme dovute a titolo di contributi o premi; la graduazione della somma in questione viene effettuata, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale, in relazione all' entità dell' evasione ed al comportamento complessivo del contribuente.

L' INPS, inoltre, con la circolare del 18-3-1997, n. 65, ha fornito chiarimenti sulle nuove disposizioni ed, a supporto di quanto recita l'art. 1, comma 217, lett. b), ha precisato chè si ha evasione contributiva qualora l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero e più precisamente nelle ipotesi di : a) inadempienze connesse alla mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; b) infedele registrazione delle retribuzioni; c) omessa o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie o lorò infedeltà.

Gli ispettori verbalizzanti hanno correttamente qualificato le fattispecie contestate nel verbale di accertamento come ipotesi di infedele registrazione delle retribuzioni, applicando, pertanto, i c riteri p revisti p er l'evasione contributiva e x l ettera b) comma 217 de 1 c itato articolo.

Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra parte ricorrente ed INPS

Tali i motivi della decisione

Roma, 29.05.2006

If Girdice